



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **907**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2014-2020: approvazione delle modalità attuative ed integrative dell'operazione 6.4.1 (sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra- agricole).

Il giorno **31 Maggio 2016** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2015) 5377 del 3 agosto 2015 e con deliberazione dalla Giunta provinciale n. 1487 di data 31 agosto 2015 è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 (di seguito, PSR) della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del Regolamento (UE) del 17 dicembre 2013, n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Tra le misure contenute nel citato PSR è presente la Misura 6 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese, ai sensi dell'articolo 19 del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013. All'interno di questa misura è presente l'operazione 6.4.1 – sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole, diretta alla diversificazione delle aziende agricole verso attività non agricole, in particolare alla qualificazione e sviluppo dell'attività agrituristica ed altre attività integrative del reddito, nonché ad investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinata principalmente alla vendita.

L'operazione 6.4.1, come delineato nell'ambito della strategia (capitolo 5) e del paragrafo 8.2.4, risponde a due fabbisogni che si riferiscono principalmente alla Priorità 2 A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole ed incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”. L'operazione contribuisce inoltre, secondariamente, alla Priorità 5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” e, nello specifico alla focus area C “favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

L'Operazione ha l'obiettivo di migliorare l'attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione nonché quello di mantenere e creare nuove opportunità occupazionali tramite il sostegno alle iniziative che consentano una diversificazione verso attività non agricole.

La diversificazione aziendale è necessaria per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Contribuisce a migliorare l'equilibrio territoriale sia in termini economici che sociali aumentando direttamente il reddito delle famiglie agricole.

Il punto 8.1 del PSR prevede che, nel rispetto delle competenze dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore APPAG, ad integrazione di quanto previsto nel presente Programma, la Giunta provinciale definisca con propria deliberazione (si riportano i contenuti pertinenti all'operazione 6.4.1):

- l'individuazione, con riferimento ad ogni singola operazione di misura, dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di selezione previsti nelle schede di Operazione per la definizione degli elenchi delle domande ammissibili;
- i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;
- i casi in cui è richiesta la proprietà dei terreni o delle strutture aziendali oggetto di agevolazione;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni previste, la documentazione da presentare unitamente alle domande e quella eventuale da produrre successivamente ai fini dell'istruttoria e della liquidazione delle agevolazioni e delle anticipazioni;

- il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento e i criteri previsti per la concessione delle agevolazioni a seguito di nuove disponibilità finanziarie;
- le eventuali modalità per l'affidamento di lavori o l'acquisto di forniture e i criteri per l'applicazione di penalità o per la revoca, anche parziale, delle agevolazioni concesse;
- gli eventuali obblighi e i vincoli ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- le modalità e i criteri per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse;
- i casi e le modalità per l'ammissione di varianti a lavori o ad altre iniziative agevolate;
- i casi e le misure per la concessione degli anticipi e le modalità per la prestazione di garanzie da parte dei beneficiari;
- quant'altro ritenuto necessario o opportuno per la migliore attuazione delle iniziative contenute nel presente Programma.

In data 15 settembre 2015 il Comitato di sorveglianza del PSR della Provincia Autonoma di Trento, costituito ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale Delibera n. 1527 di data 7 settembre 2015, ha approvato i criteri di selezione del PSR stesso, inclusi quelli dell'operazione 6.4.1.

Il PSR 2014-2020 prevede per la misura 6 il cofinanziamento da parte della Provincia Autonoma di Trento (17,106%) oltre che del FEASR (42,980%) e dello Stato Italiano (39,914%).

Il Piano finanziario di cui al capitolo 8.2.4.3.1.8 del PSR prevede per l'operazione 6.4.1 un importo complessivo di euro 5.000.000,00, così suddiviso: quota UE FEASR euro 2.149.000,00, quota Stato euro 1.995.700,00, quota PAT euro 855.300,00.

Si ritiene opportuno garantire un'equa suddivisione di tale importo nel periodo di programmazione, considerando però la necessità di assicurare la capacità di pagamento degli aiuti entro il termine del 31 dicembre 2023.

Pertanto, i termini per la presentazione delle domande e la ripartizione della spesa complessiva FEASR sono articolati come segue:

- domande dal giorno 1 giugno 2016 e fino al 15 luglio 2016: euro 2.000.000;
- domande dal giorno 2 ottobre 2017 e fino al 30 novembre 2017: euro 2.000.000, ai cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
- domande dal giorno 1 ottobre 2018 e fino al 30 novembre 2018: euro 1.000.000, ai cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche.

Si è ritenuto di non inserire tra le tipologie di investimenti agevolabili gli investimenti relativi alle fonti rinnovabili finalizzati principalmente alla vendita di energia, sia in ragione delle risorse assegnate all'operazione, sia del fatto che vi sono altre forme agevolative pubbliche su questi investimenti o sull'energia prodotta da fonti rinnovabili. Ciò nonostante, la presenza di fonti rinnovabili all'interno del progetto delle opere oggetto della domanda agevolativa è premiata attraverso

l'attribuzione di uno specifico punteggio nella formazione delle graduatorie, in conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Inoltre, si ritiene che ad oggi non vi siano ancora i presupposti per inserire tra le iniziative finanziabili quelle relative all'agricoltura sociale. Infatti, gli esercizi di agricoltura sociale non hanno ancora trovato attuazione nella normativa provinciale, per la quale lo stato ha approvato la legge 18 agosto 2015, n. 141 e per la quale è in fase di discussione in Consiglio provinciale lo specifico disegno di legge n. 50.

In linea generale, sono ammissibili – in base al principio dell'effetto incentivante - le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Inoltre, in base alle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, versione 30 novembre 2015 in fase di valutazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, sono ammissibili le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 12 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

In prima applicazione, per le domande presentate entro il 15 luglio 2016, sono altresì considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario dopo la presentazione della domanda ma relative a lavori iniziati e non ancora conclusi al momento della presentazione della domanda medesima. Le fatture attestanti dette spese, dovranno essere successive alla data di presentazione della domanda di contributo e saranno tenute in considerazione solamente le iniziative i cui lavori sono iniziati successivamente al 15 ottobre 2014.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione
- acquisito il parere di data 31 marzo 2016 prot. n. 166153 del Servizio Politiche sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR e recepite le osservazioni;
- acquisito il parere favorevole delle strutture competenti ai sensi dell'allegato 1) "Criteri e modalità per l'esame preventivo" della deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016 recante "Criteri e modalità per l'esame preventivo di piani pluriennali di settore, progetti e programmi annuali e altri atti a contenuto programmatico" e recepite le osservazioni pervenute;
- visti gli atti citati nella premessa;
- visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione di data 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- visto il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- vista la legge 19 luglio 2015, n. 115 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014”), che all'articolo 14 (modificativo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234) detta nuove disposizioni sul Registro nazionale degli aiuti di stato, fissando adempimenti necessari per l'efficacia dei provvedimenti di concessione degli aiuti;
- tenuto conto di quanto disposto dal Programma di Sviluppo Provinciale per la XV legislatura, approvato dalla Giunta provinciale nella seduta del 22 dicembre 2014;
- vista la delibera n. 2287 di data 11 dicembre 2015, di riparto fondi nell'ambito del PSR 2014-2020;
- considerato a finora non è stato assunto alcun impegno di spesa relativamente alla misura 6.4.1;
- viste le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020, redatte dal Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, versione 30 novembre 2015 in fase di valutazione da parte della Conferenza Stato-Regioni;
- visto l'art- 56 del D.lgs n. 118/2011 e il relativo allegato 4/2;
- a voti unanimi, legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, i criteri e le modalità attuative ed integrative del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Provincia Autonoma di Trento per l'operazione 6.4.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole), di cui all'ALLEGATO che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto che l'operazione 6.4.1 sarà cofinanziata dalla Commissione Europea tramite il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR per il 42,980%, dallo Stato italiano per il 39,914% e dalla Provincia Autonoma di Trento per il 17,106%;
3. di stabilire la seguente articolazione dei termini per la presentazione delle domande e della ripartizione della spesa pubblica complessiva per ciascuna graduatoria:
 - domande dal giorno 1 giugno 2016 e fino al 15 luglio 2016: euro 2.000.000;
 - domande dal giorno 2 ottobre 2017 e fino al 30 novembre 2017: euro 2.000.000, ai cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
 - domande dal giorno 1 ottobre 2018 e fino al 30 novembre 2018: euro 1.000.000, ai cui si aggiungeranno eventuali risorse dei periodi precedenti resesi libere a seguito di dinieghi, rinunce e revoche;
4. di prenotare la somma complessiva di euro 855.300,00, corrispondente alla quota PAT dei fabbisogni indicati al punto 3, sul capitolo 500500 degli esercizi finanziari nel seguente modo:
 - esercizio 2016 euro 342.120,00;
 - esercizio 2018 euro 342.120,00;
 - esercizio 2019 euro 171.060,00;
5. di stabilire in particolare, ai sensi dall'art. 65, comma 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, per le domande di contributo presentate entro il 15 luglio 2016 e limitatamente alle opere, l'ammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario (fatture o documenti equivalenti emessi) successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e relative ad iniziative i cui lavori siano iniziati successivamente al 15 ottobre 2014 e, alla data di presentazione della domanda di sostegno, non siano ancora stati completati;
6. di dare atto che il Servizio responsabile per l'attuazione dell'operazione 6.4.1 è il Servizio Agricoltura, a cui è demandata altresì la competenza per l'approvazione della modulistica relativa ai criteri di cui al punto 1;
7. di dare atto che gli aiuti previsti dai criteri di cui al punto 1 sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUCE n. L352/1 di data 24.12.2013;
8. di incaricare il Dirigente del Servizio Agricoltura a curare l'implementazione della banca dati de minimis istituita dalla Provincia, nonché

il suo utilizzo in sede di controllo, in attesa della piena implementazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato previsto dall'articolo 52 della legge 234 del 2012;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

MAZ